

L.R. 2/1992, art. 24, c. 1 e art. 25
L.R. 18/2003, art. 6, commi 1 e 4
L.R. 4/2005, art. 43, c. 4

B.U.R. 9/11/2005, n. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 ottobre 2005, n. 0371/Pres.

LL.RR. 2/1992 - 18/2003 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale.^(*)

(*) Le modifiche apportate dal DPR. 22/12/2008, n. 0350/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53), entrano in vigore il 1° gennaio 2009 e rimangono in vigore nei limiti previsti dall'articolo 44, paragrafo 3 e dall'articolo 45 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

CAPO I
FINALITÀ

Art. 1
(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 43, comma 4 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), il presente regolamento disciplina i procedimenti contributivi in materia promozionale delegati alle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, di seguito denominate Camere di commercio definendo, in particolare, le misure d'aiuto, i criteri e le modalità per la concessione dei seguenti incentivi:

- a) incentivi a favore delle micro, piccole e medie imprese per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero, di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);
- b) incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), caratterizzati da elevati livelli qualitativi, perseguendo tramite la valorizzazione del prodotto e l'informazione sullo stesso, anche la tutela del consumatore.

CAPO II
AMBITO DI APPLICAZIONE E CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI

Art. 2
(*Soggetti beneficiari*)

1. Beneficiano degli incentivi di cui al capo III per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero:

- a) le micro, piccole e medie imprese industriali, di seguito denominate PMI, con sede operativa nel territorio regionale che svolgono attività estrattiva, di trasformazione o produzione di beni e delle costruzioni, secondo la classificazione ATECO 2007 sezioni B, C, D, E ed F⁽¹⁾;
- b) le PMI di servizio alla produzione, costituite sotto forma di società e con sede operativa nel territorio regionale, che rientrano nelle classi e categorie di cui all'allegato A.

2. Beneficiano degli incentivi di cui al capo IV per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi, i consorzi e le società consortili che non svolgono attività commerciale e non hanno fini di lucro, costituiti in maggioranza da imprese industriali aventi stabilimento nel territorio regionale.

3. I soggetti beneficiari di cui ai commi 1 e 2 devono rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

4. I beneficiari di cui al comma 1, lettera b) devono inoltre rientrare nei parametri di cui al DPGR n. 0199/Pres del 4 giugno 1998.

4 bis. In conformità all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), i soggetti di cui ai commi 1 e 2 beneficiano dei contributi solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 (Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della L. 27 dicembre 2006, n. 296), di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007.⁽²⁾

(1) Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPR n. 22/12/2008, n. 0350/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

(2) Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. b), DPR n. 22/12/2008, n. 0350/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

Art. 3
(*Soggetti esclusi*)

1. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato

comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), sono esclusi dagli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese le attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato B.⁽¹⁾

2. (ABROGATO).⁽²⁾

3. Le esclusioni dai benefici di cui al comma 1⁽³⁾ operano nel caso in cui l'iniziativa presentata sia riferibile soltanto ai settori di attività indicati nell'allegato B⁽³⁾.

3 bis. Sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008; a tale scopo, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.⁽⁴⁾

(1) Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2008, n. 0350/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

(2) Comma abrogato da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2008, n. 0350/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

(3) Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/12/2008, n. 0350/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

(4) Comma aggiunto da art. 3, c. 1, lett. d), DPRReg. 22/12/2008, n. 0350/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

Art. 4

(Rinvio alla normativa europea)⁽¹⁾

1. Il regime d'aiuto disciplinato dal presente regolamento rispetta le condizioni poste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

2. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008. >>.

(1) Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 22/12/2008, n. 0350/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

Art. 5

(Cumulabilità dell'incentivo)

1. Gli incentivi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative, nel limite del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili.

CAPO III

INCENTIVI A FAVORE DELLE PMI INDUSTRIALI E DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI

PLURIENNALI DI PROMOZIONE ALL'ESTERO

Art. 6 (Oggetto)

1. Ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge regionale 2/1992 e dell'articolo 42, comma 1, lettera l) della legge regionale 4/2005, le Camere di commercio concedono incentivi in conto capitale alle PMI industriali e di servizio alla produzione per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero.

2. I programmi pluriennali di promozione all'estero sono programmi, di durata non inferiore a due anni, che comprendono un complesso organico di iniziative dirette all'inserimento o al consolidamento della presenza sui mercati esteri delle PMI industriali e di servizio alla produzione.

Art. 7 (Spese ammissibili)

1. Nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 6, sono ammissibili le seguenti spese relative alla partecipazione a mostre, rassegne, fiere ed esposizioni, limitatamente alla prima partecipazione dell'impresa⁽¹⁾:

- a) tassa di iscrizione;
- b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;
- c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti il trasporto ed il montaggio/smontaggio.

2. Sono inoltre ammissibili le spese relative a:

- a) consulenze per studi di mercato o acquisizione di studi di mercato, concernenti i Paesi nei quali si intende svolgere il programma di promozione;
- b) consulenze per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente, sui mercati esteri;
- c) consulenze finalizzate all'organizzazione di reti di vendita e di assistenza all'estero;
- d) predisposizione e distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale illustrativo, redatti in lingua straniera, riferiti alle iniziative di cui al comma 1.

2 bis. Sono ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 22, comma 7.⁽²⁾

3. I servizi di consulenza sono forniti da soggetti esterni all'impresa richiedente.

4. Non sono ammissibili le spese dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione ed, in generale, tutte le spese per iniziative aventi natura direttamente commerciale; sono altresì escluse le spese relative all'acquisto di beni materiali, ad eccezione delle spese riferite alle iniziative di cui al comma 1.

(1) Parole soppresse da art. 2, c. 1, DPRReg. 2/3/2010, n. 040/Pres. (B.U.R. 17/3/2010, n. 11).

(2) Comma aggiunto da art. 5, c. 1, DPRReg. 22/12/2008, n. 0350/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

Art. 8

(Intensità ed ammontare dell'incentivo)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità massima dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

2. L'ammontare massimo dell'incentivo è pari a 150.000,00 euro.

3. Fermo restando i limiti di cui ai commi 1 e 2, la determinazione della soglia da applicarsi è disposta nell'ambito delle direttive previste dall'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005.

Art. 9

(Criteri di priorità)

1. La valutazione delle domande è effettuata dalle Camere di commercio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) micro e piccole imprese: punti 4;
- b) medie imprese: punti 1;
- c) micro, piccole e medie imprese facenti capo ad imprenditoria femminile o giovanile: punti 3 in aggiunta a quelli di cui alle lettere a) e b);
- d) micro, piccole e medie imprese operanti nel campo della società dell'informazione e della ricerca e sviluppo, limitatamente alle imprese iscritte presso la Camera di commercio ai seguenti codici ATECO 2007: 58.12.0, 62.01.0, 62.02.0, 62.03.0, 62.09.0, 63.11.2, 63.11.3, 72.11.0, 72.19.0, 74.10.2⁽¹⁾: punti 2 in aggiunta a quelli di cui alle lettere a) e b).

2. In caso di parità di punteggio, ha precedenza l'impresa richiedente la cui data di costituzione è la più recente.

3. Per imprenditoria femminile s'intende l'impresa individuale gestita da donne, la società di persone e la società cooperativa costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne nonché la società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a donne ed i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno 2/3 da donne.

4. Per imprenditoria giovanile s'intende l'impresa individuale gestita esclusivamente da giovani tra i 18 e i 40 anni, nonché la società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, sono in maggioranza assoluta giovani tra i 18 e i 40 anni.

(1) Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 22/12/2008, n. 0350/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

INCENTIVI PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO DI COMPARTI PRODUTTIVI

Art. 10 (*Oggetto*)

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18/2003 e dell'articolo 42, comma 1, lettera k) della legge regionale 4/2005, le Camere di commercio concedono incentivi finalizzati alla promozione all'estero di specifici comparti produttivi caratterizzati da elevati livelli qualitativi, perseguendo tramite la valorizzazione del prodotto e l'informazione sullo stesso, anche la tutela del consumatore.

Art. 11 (*Iniziative finanziabili*)

1. Sono finanziabili le iniziative singole o coordinate in un programma che abbia durata non inferiore ad un anno e che si concluda entro l'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. Le iniziative finanziabili sono attuate sia sul territorio regionale che all'interno o all'esterno dell'Unione europea.

Art. 12 (*Spese ammissibili*)

1. Sono ammissibili le seguenti spese relative alla partecipazione a mostre, rassegne, fiere ed esposizioni, limitatamente alla prima partecipazione dell'impresa⁽¹⁾:

- a) tassa di iscrizione;
- b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;
- c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti il trasporto ed il montaggio/smontaggio.

2. Sono inoltre ammissibili le seguenti spese:

- a) studi di mercato concernenti i Paesi esteri nei quali si intende svolgere il programma di promozione;
- b) pubblicità concernente il programma di promozione;
- c) predisposizione e distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale informativo redatti in lingua straniera, concernenti i prodotti o i servizi dello specifico comparto produttivo;
- d) workshop ed incontri promozionali con operatori esteri.

3. Sono ammissibili, nella misura massima del 20 per cento delle spese totali del programma, i costi relativi al personale dipendente e ai collaboratori autonomi, limitatamente al loro effettivo utilizzo necessario all'attuazione del programma medesimo.

3 bis. Sono ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 22, comma 7.⁽²⁾

(1) Parole soppresse da art. 3, c. 1, DPRReg. 2/3/2010, n. 040/Pres. (B.U.R. 17/3/2010, n. 11).

(2) Comma aggiunto da art. 7, c. 1, DPRReg. 22/12/2008, n. 0350/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

Art. 13

(Intensità ed ammontare dell'incentivo)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità massima dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

2. L'ammontare massimo dell'incentivo è pari a 300.000,00 euro.

3. Fermo restando i limiti di cui ai commi 1 e 2, la determinazione della soglia da applicarsi è disposta nell'ambito delle direttive previste dall'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005.

Art. 14

(Criteri di priorità)

1. La valutazione delle domande è effettuata dalle Camere di commercio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) per ogni impresa consorziata sono attribuiti 0,2 punti fino ad un massimo di 10 punti;
- b) per ogni impresa consorziata che faccia capo ad imprenditoria femminile o giovanile, come definite all'articolo 9, il punteggio è aumentato di 1 punto.
- c) per ogni impresa consorziata con stabilimento sul territorio regionale, il punteggio è aumentato di 0,2 punti.

2. In caso di parità di punteggio, ha precedenza l'impresa richiedente la cui data di costituzione è la più recente.

CAPO V

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 15

(Presentazione delle domande)^()*

1. Le domande per accedere agli incentivi sono presentate alle Camere di commercio entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Le domande per accedere agli incentivi possono essere integrate o modificate entro il termine previsto nella nota informativa di cui all'articolo 19, comma 2.

2 bis. La data di presentazione delle domande è determinata:

- a) dal timbro datario apposto dalla struttura competente, nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria;
- b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata o tramite mezzi telematici.⁽¹⁾

2 ter. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine per la presentazione fa fede la data di spedizione indicata nel timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'Ufficio competente entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto da art. 8, c. 1, DPRReg. 22/12/2008, n. 0350/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

(*) Le domande per accedere agli incentivi, a valere sull'annualità 2010, sono presentate alle Camere di commercio entro il 17/5/2010.

Le domande a valere sull'annualità 2010, eventualmente presentate alle Camere di commercio precedentemente all'entrata in vigore del DPRReg. 2/3/2010, n. 040/Pres. (B.U.R. 17/3/2010, n. 11), sono fatte salve a tutti gli effetti e, se del caso, sono opportunamente integrate.

Art. 16

(Avvio dell'iniziativa)

1. Gli interessati presentano le domande per accedere agli incentivi prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono, pena l'inammissibilità a contributo. Per avvio dell'iniziativa si intende:

- a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;
- b) la data di inizio della⁽¹⁾ manifestazione fieristica;
- c) la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa, come specificata nel preventivo, nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura.

(1) Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPRReg. 22/12/2008, n. 0350/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

Art. 17

(Schema di domanda)

1. Le domande per accedere agli incentivi sono redatte secondo uno schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it > economia e imprese > industria⁽¹⁾ e su quello della Camera di commercio.

2. Le domande per accedere agli incentivi sono corredate:

- a) dalla documentazione indicata nello schema di cui al comma 1;

- b) da una dichiarazione con la quale l'impresa richiedente si impegna ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi;
- c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestante, in particolare:
 - 1) che l'impresa è in attività;
 - 2) che l'impresa non è in stato di fallimento, di difficoltà, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - 3) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 18;
 - 4) il rispetto del divieto generale di contribuzione previsto dal comma 7 dell'articolo 21;
 - 5) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 - 6) di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007.⁽²⁾

(1) Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2008, n. 0350/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

(2) Comma sostituito da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2008, n. 0350/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

Art. 18

(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 18/2003, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione di incentivi alle imprese è subordinata, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda,⁽¹⁾ resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

(1) Parole soppresse da art. 11, c. 1, DPRReg. 22/12/2008, n. 0350/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

Art. 19

(Informazioni sul procedimento)

1. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente l'incentivo:
- a) l'Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
 - b) l'oggetto del procedimento;

- c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;
- d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
- e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo;
- f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, per l'erogazione dell'incentivo nonché il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione;
- g) gli obblighi del beneficiario;
- h) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'articolo 24.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda, sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it > economia e imprese > industria⁽¹⁾ e su quello della Camera di commercio. Nella domanda per accedere all'incentivo il soggetto interessato dichiara di aver preso visione del contenuto della nota informativa.

(1) Parole sostituite da art. 12, c. 1, DPRReg. 22/12/2008, n. 0350/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

Art. 20 (Istruttoria)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. L'Ufficio incompetente all'istruttoria, cui venga erroneamente indirizzata la domanda, provvede ad inviarla tempestivamente alla Camera di commercio.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente.

5. Il procedimento è altresì archiviato d'ufficio nel caso in cui la domanda per accedere agli incentivi pervenga oltre il termine previsto dall'articolo 15, comma 1.

6. Il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente l'archiviazione d'ufficio.

Art. 21 (Formazione della graduatoria e concessione degli incentivi)

1. Gli incentivi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. La Camera di commercio approva la graduatoria delle iniziative ammesse a contributo sulla base dei criteri previsti agli articoli 9 e 14 ed effettua il conseguente riparto dei fondi disponibili entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda.

3. Gli incentivi sono concessi dalla Camera di commercio contestualmente all'approvazione della graduatoria, previo esame da parte dei propri organi di valutazione tecnica, tenuto conto delle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per gli incentivi alle imprese, previsto dall'articolo 44 della legge medesima.

4. Gli incentivi sono concessi secondo l'ordine di graduatoria fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. La Camera di commercio procede allo scorrimento della graduatoria qualora nel corso dell'anno vi siano ulteriori risorse finanziarie disponibili, derivanti dalla revoca di incentivi o dall'impinguamento del Fondo di cui al comma 3.

5. La Camera di commercio comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

6. La concessione degli incentivi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.

7. Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

8. La Camera di commercio, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

9. La Camera di commercio comunica tempestivamente ai soggetti interessati le domande inammissibili per esaurimento delle risorse finanziarie, le quali possono rientrare per una sola volta, previa verifica dell'interesse del soggetto richiedente, nella graduatoria successiva.

Art. 22

(Rendicontazione delle spese)

1. I soggetti beneficiari presentano idonea documentazione, secondo i termini e le modalità indicati nella comunicazione di concessione dell'incentivo.

2. La documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle medesime, ivi compresi gli anticipi, devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda.

3. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte.

4. Per gli incentivi di cui al capo III, il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di trentasei mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per una durata massima di dodici mesi a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

5. Per gli incentivi di cui al capo IV, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 per la conclusione dell'iniziativa, il termine per la presentazione della relativa rendicontazione è di sei mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per una durata massima di sei mesi a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

6. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

7. I soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili a contributo.

Art. 23

(Erogazione degli incentivi)

1. Gli incentivi sono erogati su presentazione delle fatture o di altra idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.

2. Gli incentivi sono erogati entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, tenuto conto delle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per gli incentivi alle imprese previsto dall'articolo 44 della legge medesima.

3. Gli incentivi pari o superiori a 31.000 euro possono essere erogati in via anticipata, in misura non superiore al 50 per cento dell'importo concesso, previa presentazione:

- a) di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000;
- b) di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante l'avvio dell'iniziativa.

Art. 24

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, decorra inutilmente;
- c) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- d) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 26, comma 3.

3. La Camera di commercio comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Gli incentivi sono restituiti secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 25

(Termini per la conclusione del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all'articolo 19, comma 2, comunica al soggetto interessato i termini massimi:

- a) per la formazione della graduatoria e la concessione dell'incentivo;
- b) per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione;
- c) per l'erogazione dell'incentivo.

2. Il termine per la concessione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

3. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

4.^(*) I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

5.^(*) Il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione non è computato ai fini del decorso dei termini per l'adozione degli atti medesimi.

6.^(*) Per i procedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

(*) Così rettificato nel B.U.R. 30/11/2005 n. 48.

CAPO VI OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 26 *(Obblighi dei beneficiari)*

1. I beneficiari degli incentivi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e quelli specifici previsti dal presente regolamento.

2. Gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella nota informativa di cui all'articolo 19, comma 2.

3. Fatto salvo il rispetto del termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, i beneficiari degli incentivi, prima di procedere ad eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, chiedono la relativa autorizzazione alla Camera di commercio, entro i limiti di spesa ammessa.

Art. 27 *(Ispezioni e controlli)*

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 le Camere di commercio effettuano presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi.

2. La Camera di commercio ha facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi.

CAPO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 28
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 29
(Rinvio dinamico)

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 30
(Norme transitorie e finali)

1. Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 4/2005, i procedimenti in corso al 31 dicembre 2005 relativi alle funzioni delegate alle Camere di commercio sono di competenza della Regione; ad essi continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.

2. Gli schemi di domanda di cui all'articolo 17 sono adottati e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre 2005.

3. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti previsti dall'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 70/2001.

Art. 31
(Abrogazioni)

1. Con decorrenza dal 1o gennaio 2006 sono abrogati:
- a) il regolamento approvato con D.P.Reg. 5 marzo 2004, n. 054/Pres;
 - b) il regolamento approvato con D.P.Reg. 5 marzo 2004, n. 055/Pres;

Art. 32
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

**Attività di servizio alla produzione
(Classificazione ATECO 2007)**

- 38.11.0 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
- 38.12.0 Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
- 38.21.0 Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost
- 38.22.0 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
- 62.01.0 Produzione di software non connesso all'edizione
- 62.02.0 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
- 62.03.0 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
- 62.09.0 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
- 63.11.3 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
- 69.20.2 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
- 71.11.0 Attività degli studi di architettura
- 71.12 Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici
- 71.20.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti
- 71.20.2 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
- 72.11.0 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
- 72.19.0 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
- 74.10.2 Attività dei disegnatori grafici
- 74.10.3 Attività dei disegnatori tecnici
- 74.90.2 Consulenza in materia di sicurezza
- 74.90.9 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca
- 81.21.0 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
- 81.22.0 Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
- 81.29.1 Servizi di disinfestazione
- 81.29.9 Altre attività di pulizia
- 82.92.1 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
- 82.92.2 Confezionamento di generi non alimentari
- 96.01.1 Attività delle lavanderie industriali

(1) Allegato sostituito da art. 13, c. 1, DPR. 22/12/2008, n. 0350/Pres., (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

Regime di aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008

Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 800/2008

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:

- a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:

- a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli. Per «prodotti agricoli» si intendono, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 22 del regolamento (CE) n. 800/2008:
 - 1) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - 2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
 - 3) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- c) alle imprese attive nel settore carboniero.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà. Per imprese in difficoltà si intende, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento medesimo, una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

4. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 23 e 24 del regolamento (CE) n. 800/2008, si intende per:

- a) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
- b) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario

a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.

(1) Allegato sostituito da art. 14, c. 1, DPReg. 22/12/2008, n. 0350/Pres., (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

Allegato C (Riferito all'art. 3, c. 2)⁽¹⁾

(ABROGATO)

(1) Allegato abrogato da art. 15, c. 1, DPR n. 22/12/2008, n. 0350/Pres., (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).